Penale Sent. Sez. 6 Num. 37961 Anno 2026
Presidente: APRILE ERCOLE
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA
Data Udienza: 22/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da
, nato in

avverso la sentenza del 18/05/2026 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 maggio 2026 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza ha applicato a la pena concordata di quattro anni e quattro mesi di reclusione e 20.000 euro di multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80 d.P.R. n. 309/'90, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti

all'aggravante; ha disposto, inoltre, la misura di sicurezza dell'espulsione, a pena espiata, dal territorio nazionale *ex* art. 86 d.P.R. n. 309/1990 e la confisca, tra l'altro, dei telefoni cellulari in sequestro.

2. Al ricorrente è stato contestato di avere detenuto illegalmente e comunque trasportato 25,747 chilogrammi di cocaina, suddivisa in 26 panetti, da cui erano ricavabili 129.000 dosi (cocaina pura pari a 19,487 chilogrammi).

3. Avverso l'anzidetta sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati.

3.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla confisca dei telefoni cellulari.

3.2. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla misura di sicurezza dell'espulsione.

3.3. Violazione di legge e vizio della motivazione per non essere stata pronunciata sentenza di proscioglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

2. Il primo motivo è fondato.

Come chiarito dalle Sezioni Unite (n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 03), quando la misura di sicurezza rientra nell'accordo tra le parti, la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione nei soli limiti previsti dall'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. e, quindi, soltanto per illegalità della misura. Quando, invece, la misura non è compresa nell'accordo, la sentenza è ricorribile anche per vizio di motivazione, secondo la disciplina generale dell'art. 606 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, la confisca dei telefoni cellulari non ha formato oggetto dell'accordo tra le parti e il Giudice l'ha disposta senza indicare le ragioni del provvedimento ablatorio, essendosi limitato ad affermare che i telefoni erano «all'evidenza, utilizzati anche per intrattenere contatti di matrice illecita».

In tal modo non risulta assolto l'obbligo motivazionale individuato da questa Corte, secondo cui, in tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen., il giudice deve spiegare in concreto la sussistenza del nesso di strumentalità tra il bene oggetto di ablazione e il reato, valutando sia il ruolo effettivamente svolto dal bene nella commissione dell'illecito, sia le modalità di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

realizzazione del fatto (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, Esposito, Rv. 285062 - 01).

3. È, invece, manifestamente infondato il secondo motivo, relativo alla misura di sicurezza dell'espulsione a pena espiata, anch'essa non prevista dall'accordo.

L'espulsione di cui all'art. 86, primo comma, d.P.R. n. 30/1990, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 58 del 1995, presuppone l'accertamento in concreto della pericolosità sociale del condannato, sorretto da motivazione pertinente e adeguata (Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega, Rv. 281921 - 01).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha fornito una motivazione adeguata, richiamando non solo l'assenza di un'attività lavorativa lecita, ma anche il collegamento dell'imputato con soggetti di elevato spessore criminale. Tale collegamento è stato desunto dall'incarico ricevuto di trasportare un ingente carico di cocaina: circostanza idonea a evidenziare la fiducia riposta nell'imputato da coloro che gli avevano affidato la sostanza.

4. L'ultimo motivo non è deducibile, poiché la sentenza di patteggiamento non è ricorribile con riferimento alla valutazione prevista dall'art. 129 cod. proc. pen.

L'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce, infatti, che il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammesso soltanto per motivi riguardanti: a) l'espressione della volontà dell'imputato; b) il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; c) l'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

5. Alla luce di quanto precede, risulta, pertanto, integrato il vizio motivazionale dedotto con il primo motivo e a tale rilievo consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, in diversa composizione soggettiva. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del Tribunale di Monza, in diversa composizione soggettiva. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 22 ottobre 2026.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale